

## 760.200 Convenzione tra il Cantone dei Grigioni e il Cantone di San Gallo sull'esercizio della pesca nel tratto di confine segnato dal Reno

del 1° e del 9 ottobre 1936

I governi del Cantone dei Grigioni e del Cantone di San Gallo, in riferimento alla pesca nel tratto di confine segnato dal Reno, hanno convenuto quanto segue:

### Art. 1

<sup>1</sup> La pesca sportiva si conforma alle relative prescrizioni cantonali.

<sup>2</sup> È vietato l'utilizzo della guada per la cattura dei pesci.

<sup>3</sup> I titolari di una patente grigionese possono avanzare fino alla corrente principale dalla sponda destra del fiume, i titolari dell'autorizzazione sangaltese dalla sponda sinistra del fiume.

### Art. 2

È vietata la pesca con la rete salvo che per la cattura di riproduttori.

### Art. 3

<sup>1</sup> Per la cattura di riproduttori ogni Cantone può autorizzare l'utilizzo di una rete rilasciando la relativa autorizzazione speciale.

<sup>2</sup> Il titolare di un'autorizzazione per la cattura di riproduttori può pescare in tutta la larghezza del fiume. I riproduttori catturati devono essere consegnati al più vicino stabilimento di piscicoltura.

<sup>3</sup> Le uova o gli avannotti ottenuti dalla cattura dei riproduttori devono essere consegnati in parti uguali ai due Cantoni.

<sup>4</sup> Il Cantone dei Grigioni si riserva di ricevere uova risp. avannotti di trote fario anziché di trote di lago.

<sup>5</sup> Le condizioni speciali per l'esercizio della cattura di riproduttori sono disciplinate periodicamente da accordi particolari. <sup>1</sup>

### Art. 4

<sup>1</sup> Gli organi di vigilanza sulla pesca dei due Cantoni esercitano, indipendentemente dal confine cantonale, la vigilanza dalla parte del loro Cantone fino alla corrente principale.

<sup>2</sup> La vigilanza sulla pesca deve avvenire con reciproco sostegno e di comune accordo.

### Art. 5

Infrazioni alla legislazione sulla pesca sul lato destro della corrente principale vengono perseguite dalle autorità penali grigionesi, sul lato sinistro dalle autorità sangallesi.

### Art. 6

La presente convenzione entra in vigore dopo l'accettazione dei Cantoni partecipi e l'approvazione del Consiglio federale <sup>2</sup> il 1° gennaio 1937 per la durata di tre anni. Essa rimane in vigore di volta in volta per tre anni se non viene denunciata da uno dei Cantoni un anno prima della scadenza della durata contrattuale.

### Note finali

<sup>1</sup> Cfr. Accordo del 16 lug. e del 20 ago. 1943, CSC 760.210

<sup>2</sup> Approvata dal Consiglio federale il 14 gen. 1937